

DELIBERAZIONE 19 GENNAIO 2021

12/2021/R/EEL

PRIME DISPOSIZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEI COSTI RELATIVI AL DEPOSITO NAZIONALE E AL PARCO TECNOLOGICO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1142^a riunione del 19 gennaio 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/2000);
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10);
- decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 8 maggio 2019, n. 40;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione 273/05);

- l'Allegato A alla deliberazione 273/05, recante "Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2008, ARG/elt 103/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/08);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2010, ARG/elt 109/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 109/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 359/2020/A (di seguito: deliberazione 359/2020/A);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 417/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 417/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 594/2020/A (di seguito: deliberazione 594/2020/R/A);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 24 novembre 2011, 43/11 (di seguito: documento per la consultazione 43/11);
- la Segnalazione al Governo e al Parlamento in materia di copertura dei costi connessi alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi non di pertinenza dell'attuale perimetro degli oneri nucleari 7 agosto 2014, 416/2014/I/eel (di seguito: segnalazione 416/2014/I/eel);
- le comunicazioni dell'Autorità:
 - prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
 - prot. 22937 del 18 giugno 2010 (di seguito: comunicazione 18 giugno 2010);
- le comunicazioni di Sogin all'Autorità:
 - prot. 71791 del 16 novembre 2017 (prot. Autorità 37851 del 20 novembre 2017) (di seguito: comunicazione 16 novembre 2017);
 - prot. 29444 del 30 giugno 2020 (prot. Autorità 20745 del 1 luglio 2020);
 - del 20 ottobre 2020 (prot. Autorità 33590 del 20 ottobre 2020);
 - prot. 507 del 7 gennaio 2021 (prot. Autorità 675 del 7 gennaio 2021) (di seguito: comunicazione 7 gennaio 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- l'articolo 8 del decreto 26 gennaio 2020, che definisce gli oneri nucleari, specifica che essi sono afferenti, tra l'altro, alle attività finalizzate *“allo stoccaggio in sito provvisorio, al condizionamento ed all'eventuale riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato delle centrali*

elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, nonché al successivo invio dello stesso combustibile nucleare irraggiato e di rifiuti e materiali radioattivi presso il deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine ed alla loro conservazione presso lo stesso deposito, o, in alternativa, all'invio e conservazione del combustibile nucleare irraggiato, di rifiuti e materiali radioattivi presso altri sistemi di stoccaggio di lungo termine equivalenti” (cfr comma 1, lettera c), punto iv);

- con comunicazione 29 luglio 2005, l’Autorità ha trasmesso, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, a Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell’onere generale afferente il sistema elettrico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- detto parere precisava, tra l’altro, che il corrispettivo di conferimento al deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), punto iv), del decreto 26 gennaio 2000, tiene conto sia degli oneri di costruzione del deposito che dell’esercizio/smantellamento dello stesso; e che, pertanto, questi ultimi costi, per la parte di competenza attribuibile ai rifiuti radioattivi individuati dal decreto interministeriale 26 gennaio 2000, rientrano nel perimetro degli oneri nucleari;
- l’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l’Autorità determina gli oneri nucleari *“tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo”* (articolo 8, ndr).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31/10 prevede che Sogin è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell’esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- l’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31/10 precisa che il Deposito Nazionale è *“destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari”*;
- l’articolo 1, comma 104, della legge 239/04 prevede per i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi l’obbligo di conferimento dei medesimi al Deposito Nazionale, con tempi e modalità tecniche definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; e che l’articolo 1, comma 105, della medesima legge 239/04 prevede che *“salvo che il fatto costituisca più grave*

- reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000”;*
- *pertanto, confluiranno nel Deposito Nazionale sia i rifiuti connessi agli oneri nucleari sia i rifiuti ad essi estranei;*
 - *nel periodo di realizzazione e di esercizio del Deposito Nazionale, le attività di ricerca/medicali/industriali continueranno comunque a produrre nuovi rifiuti radioattivi che dovranno essere conferiti al Deposito Nazionale, il quale, pertanto, dovrà essere dimensionato anche per tener conto di questi ultimi;*
 - *l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31/10 prevede altresì che “il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione”;*
 - *l'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31/10 prevede che “La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione”;*
 - *infine, l'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 31/10 precisa che “Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83”.*

CONSIDERATO CHE:

- *l'articolo 27 del decreto legislativo 31/10 definisce il complesso iter ai fini dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco tecnologico; e che, in particolare:*
 1. *il comma 1 prevede che “La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di*

- caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso”;*
2. *il comma 3 prevede che “La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l’ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin”;*
 3. *il comma 1-bis. Prevede che “Prima della pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite per l’elaborazione della medesima Carta, all’autorità di regolamentazione competente che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri di cui al comma 1. L’autorità di regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinché, recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3”;*
- *l’articolo 24, comma 5, della legge 27/12 precisa che la componente tariffaria di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31/10, è quella di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (ovvero, fino al 31 dicembre 2017, la componente tariffaria A2, ora elemento A_{2RIM} della componente tariffaria A_{RIM}) e che “Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, mentre per le altre attività sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l’utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti”;*
 - *la Sogin ha sostenuto costi per la realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale fin dal 2010;*
 - *i costi di cui al precedente alinea devono essere oggetto di valutazione istruttoria ai fini del loro riconoscimento, con oneri da coprire tramite il gettito della componente tariffaria A2/elemento A_{2RIM} ;*
 - *con la deliberazione ARG/elt 109/10 l’Autorità ha previsto di modificare e integrare i criteri di efficienza economica per tener conto, tra l’altro, “dei nuovi compiti e funzioni assegnate alla Sogin dal decreto legislativo 31/10 in relazione al Deposito Nazionale e al Parco Tecnologico”;* e che detto procedimento

- tuttavia è stato sospeso in relazione ai ritardi nell'avvio dell'iter per la localizzazione e successiva realizzazione del Deposito Nazionale;
- nell'ambito della deliberazione 417/2020/R/eel, l'Autorità ha ritenuto opportuno demandare ad un successivo provvedimento, da adottare a valle della pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (di seguito: CNAPI), la definizione dei criteri di ammissibilità e delle modalità di riconoscimento dei costi, inclusi quelli già sostenuti, delle attività relative al Deposito Nazionale e al Parco Tecnologico, nonché le modalità per la copertura dei relativi oneri per la quota parte non afferente alla commessa nucleare;
 - in data 5 gennaio 2021 la Sogin, acquisito in data 30 dicembre 2020 il previsto nulla osta da parte dei ministeri competenti, ha pubblicato la CNAPI, e ne ha informato l'Autorità con la comunicazione 7 gennaio 2021.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 18 giugno 2010, inviata all'allora Commissario Sogin nonché al Ministro dello Sviluppo Economico, l'Autorità aveva evidenziato come il Deposito Nazionale sarà una *“struttura di servizio per una pluralità di utenti diversi, industriali e civili”* e che pertanto i costi per le attività di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31/10 devono essere *“sostenuti da tutti gli operatori interessati”*;
- pertanto, la medesima comunicazione 18 giugno 2010 concludeva che un'anticipazione a valere sul gettito della componente tariffaria A2 *“appare ammissibile a condizione che sia successivamente riconosciuta all'utente elettrico una adeguata compensazione finanziaria in relazione alla quota parte delle somme anticipate dal conto A2 che risulteranno di spettanza dei futuri utilizzatori del Deposito Nazionale estranei al perimetro nucleare”*;
- con la segnalazione 416/2014/I/eel, al Governo e al Parlamento, l'Autorità, evidenziando come la costruzione del Deposito Nazionale e del Parco tecnologico fosse essenziale per il completamento del *decommissioning* del nucleare italiano, sottolineava alcune criticità in merito alla copertura tramite l'allora componente tariffaria A2 di quella parte dei costi relativi sia alla progettazione sia alla realizzazione del Deposito nazionale che non sono afferenti alla commessa nucleare, il cui onere è a carico della bolletta del cliente elettrico;
- in particolare, con la suddetta segnalazione l'Autorità ha rilevato come *“a tutela degli utenti elettrici, emerge la necessità di ottenere garanzie circa il rimborso di quanto anticipato attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale; entrate che, si badi, allo stato attuale risultano solo auspiccate”*;
- l'Autorità ha evidenziato che *“tutti gli operatori interessati... sono identificabili. Esiste infatti presso ISPRA (oggi Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, ndr) un registro con la mappatura dei rifiuti radioattivi presenti in Italia e dei loro detentori, mentre i rifiuti di origine medicale e*

industriale, ritirati nell’ambito del SI (Servizio Integrato, ndr), sono posti sotto la responsabilità di ENEA”; e che pertanto sia opportuno che tali produttori “siano da subito coinvolti e chiamati a contribuire al finanziamento fin dalle fasi di localizzazione, progettazione e realizzazione del medesimo Deposito, in ragione della quantità/qualità/stato dei rifiuti radioattivi da essi detenuti e dell’avanzamento del progetto. Ciò anche al fine di garantire l’effettiva coerenza tra il dimensionamento del Deposito Nazionale e le esigenze di utilizzo dei soggetti tenuti a servirsene ... imponendo agli stessi di garantire, sin dal momento della fase di localizzazione e progettazione del medesimo Deposito, l’apporto economico proporzionato ai rifiuti in loro possesso, secondo lo strumento ritenuto più adeguato dal Governo o dal Parlamento”;

- *in relazione alle azioni di sviluppo e i programmi di ricerca afferenti al Parco Tecnologico, l’Autorità, ricordando che tali attività “possono essere considerate afferenti al perimetro degli oneri nucleari solo se effettivamente utilizzate per il decommissioning delle centrali e degli impianti inclusi nel medesimo perimetro nucleare”, ha evidenziato come “Per le restanti attività e infrastrutture di ricerca, sussiste il rischio che l’utente elettrico sia chiamato ad anticipare risorse finanziarie che potrebbero non essere interamente recuperate tramite i corrispettivi pagati dai soggetti interessati alle suddette attività”; e che pertanto l’Autorità ha sottolineato come fosse “necessario trovare da subito strumenti di finanziamento diversi dalla componente tariffaria A2”;*
- *la segnalazione 416/2014/I/eel non ha avuto, per ora, seguiti.*

CONSIDERATO CHE:

- *le attività per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico, benché i relativi costi rientrino in quota parte nel perimetro degli oneri nucleari, hanno caratteristiche peculiari molto diverse da quelle delle attività di decommissioning della commessa nucleare;*
- *le stesse attività, peraltro, possono essere distinte in fasi differenziate per tipologia e caratteristiche, che ad una prima analisi possono essere così identificate:*
 1. *attività propedeutiche per la definizione della CNAPI (fino alla pubblicazione della stessa), comprese le attività per il progetto preliminare di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 31/10;*
 2. *attività per la definizione della Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 31/10, l’individuazione del sito idoneo per il Deposito Nazionale e per il Parco Tecnologico e relativo iter autorizzativo (fino all’emissione del decreto di autorizzazione unica);*
 3. *attività di realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico;*
 4. *attività di esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico;*
 5. *attività di chiusura del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico;*

6. attività del cosiddetto controllo istituzionale (periodo di monitoraggio e sorveglianza radiologica del sito dopo la sua chiusura);
- i costi già sostenuti dalla Sogin dovrebbero essere per lo più riferibili alla prima fase, e pertanto essere più che altro relativi ad attività di indagini territoriali, sia attraverso ricerche documentali che rilievi, di progettazione e di comunicazione;
 - ai fini della definizione dei criteri di ammissibilità e delle modalità di riconoscimento dei costi, inclusi quelli già sostenuti, delle attività relative al Deposito Nazionale e al Parco Tecnologico, risulta essenziale definire una adeguata classificazione delle tipologie di attività e delle tipologie dei relativi costi di ciascuna delle fasi sopra elencate.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità aveva evidenziato già nel documento per la consultazione 43/11 (pubblicato nel quadro del procedimento per la definizione dei criteri di efficienza economica del secondo periodo regolatorio) che *“Le disposizioni normative hanno posto in capo alla Sogin attività rilevanti e strategiche che si affiancano a quelle della commessa nucleare, e il cui volume e costi sono prevedibilmente paragonabili a quelle della medesima commessa. Si viene pertanto a creare una forte discontinuità con la situazione precedente, nella quale le attività terze svolte dalla Sogin erano poco significative rispetto alla commessa nucleare”*, e che ciò *“implica la necessità di rafforzare gli strumenti atti a garantire l’assenza di sussidi incrociati tra le due attività”* e che, pertanto, era necessario adeguare la Disposizioni per la separazione contabile 2008-2010 (fissate per il primo periodo di regolazione della commessa nucleare dall’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 103/08) al mutato contesto normativo;
- il ritardo nella pubblicazione della CNAPI ha reso meno urgente la definizione di nuovi criteri per la separazione contabile, e pertanto le disposizioni di cui all’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 103/08 sono state applicate anche nel secondo periodo regolatorio, modificate solo con l’aggiunta di un nuovo settore contabile relativo al Deposito Nazionale e al Parco Tecnologico.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 417/2020/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento degli oneri nucleari nel terzo periodo regolatorio, a partire dal 1 gennaio 2021;
- con la medesima deliberazione 417/2020/R/eel, l’Autorità ha altresì previsto di aggiornare i criteri di separazione contabile 2008-2020 nel corso del primo anno del terzo periodo regolatorio (2021), con applicazione a partire dal 1 gennaio 2022.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 359/2020/A, l’Autorità ha approvato la stipula di un Protocollo di intesa con l’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito: ISIN) per instaurare *“nell’ambito delle rispettive competenze, un rapporto di collaborazione finalizzato al perseguimento degli interessi pubblici cui sono orientate le rispettive missioni istituzionali”*;
- detto Protocollo prevede che *“In sede di prima attuazione, la collaborazione avrà ad oggetto l’analisi del Piano a Vita Intera del decommissioning degli impianti elettronucleari, inclusa la realizzazione del Deposito nazionale, come delineato nell’Appendice A al presente Protocollo di intesa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale”*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95 prevede, tra l’altro, che l’Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- con la deliberazione 273/05, l’Autorità ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza, relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza, per l’effettuazione di accertamenti dei dati e delle informazioni fornite dagli esercenti i servizi di pubblica utilità, eventualmente anche sotto forma di ispezioni e sopralluoghi presso i medesimi;
- nell’ambito del vigente Protocollo di Intesa l’Autorità può richiedere la collaborazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, che effettua le verifiche e i controlli esercitando i poteri di polizia economico-finanziaria.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un’istruttoria ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti da Sogin fino al 31 dicembre 2020 per il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico;
- ai fini dell’istruttoria di cui al precedente alinea, prevedere la collaborazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito del vigente Protocollo di Intesa, finalizzata all’espletamento delle attività di verifica e controllo anche per i profili relativi ai bilanci e alla contabilità;
- stabilire che gli esiti delle verifiche e dei controlli di cui al precedente alinea siano inviati all’Autorità dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, facendo salva l’autonoma azione del citato Nucleo Speciale per eventuali seguiti di propria competenza;

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, nonché di quanto evidenziato nella segnalazione 416/2014/I/eel, fissare i criteri generali di ammissibilità dei costi di cui al precedente alinea; e, in particolare prevedere che i detti costi siano ammissibili secondo criteri di:
 - a) inerenza e competenza dei costi;
 - b) legittimità e regolarità delle procedure di appalto;
 - c) coerenza delle attività con le prescrizioni del decreto legislativo 31/10 e congruità dei costi;
 - d) pertinenza alla fase di riferimento, salvo motivate esigenze di anticipazioni di attività relative a fasi successive;
- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, d'intesa con la Direzione *Accountability* e *Enforcement*, di definire, con una o più determinazioni:
 - a) eventuali criteri di maggior dettaglio per la valutazione dell'ammissibilità dei costi sostenuti da Sogin relativi al Deposito Nazionale e al Parco Tecnologico per il periodo oggetto del presente provvedimento;
 - b) in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, previa informativa all'Autorità, la procedura per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche;
- richiedere a Sogin di fornire all'Autorità, entro 15 giorni lavorativi dalla notifica del presente provvedimento, in via preliminare:
 - a) le Relazioni del Collegio sindacale ai bilanci di esercizio di Sogin, dal 2010 al 2019, con evidenza delle parti riferite ai costi sostenuti da Sogin per il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico;
 - b) le Relazioni della Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei Conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Sogin, per gli anni nei quali tali Relazioni includono considerazioni relative ai costi sostenuti da Sogin per il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico;
- prevedere che, ove ritenuto necessario per finalità istruttorie, il responsabile del procedimento, individuato nel Direttore della Direzione infrastrutture energia e *unbundling* dell'Autorità, possa richiedere a Sogin, d'intesa con il direttore della Direzione *Accountability* e *Enforcement* e con la collaborazione del Nucleo speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ulteriori dati e informazioni utili al procedimento, avvertendo la stessa Sogin delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazione mendace;
- prevedere la conclusione dell'istruttoria entro il 31 ottobre 2021, salvo necessità di ulteriori approfondimenti emersi nel corso della medesima istruttoria;
- rinviare a successivo provvedimento, una volta acquisiti elementi nell'ambito del procedimento oggetto del presente provvedimento:
 - a) la definizione delle modalità per la copertura della quota parte dei costi non afferente alla commessa nucleare, tenendo conto di quanto già

evidenziato con la comunicazione 18 giugno 2010 e con la segnalazione 416/2014/I/eel;

- b) l'avvio del procedimento per la definizione dei criteri di efficienza economica da applicare alle attività relative al Deposito Nazionale e al Parco Tecnologico a partire dal 2022, ad integrazione del procedimento già avviato con la deliberazione 417/2020/R/eel

DELIBERA

1. di avviare un'istruttoria ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti da Sogin fino al 31 dicembre 2020 per il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico;
2. ai fini dell'istruttoria di cui al punto 1, di avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa, finalizzata all'espletamento delle attività di verifica e controllo anche per i profili relativi ai bilanci e alla contabilità e di prevedere che gli esiti delle verifiche e dei controlli siano inviati all'Autorità per i seguiti amministrativi di sua competenza, facendo salva l'autonoma azione del citato Nucleo Speciale per eventuali seguiti di propria competenza;
3. di fissare i criteri generali di ammissibilità dei costi di cui al precedente punto 1 e pertanto di prevedere che detti costi siano ammissibili secondo criteri di:
 - a) inerenza e competenza dei costi;
 - b) legittimità e regolarità delle procedure di appalto;
 - c) coerenza delle attività con le prescrizioni del decreto legislativo 31/10 e congruità dei costi;
 - d) pertinenza alla fase di riferimento, come indicate in motivazione, salvo motivate esigenze di anticipazioni di attività relative a fasi successive;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, d'intesa con la Direzione *Accountability* e *Enforcement*, di definire, con una o più determinazioni:
 - a) eventuali criteri di maggior dettaglio per la valutazione dell'ammissibilità dei costi sostenuti da Sogin relativi al Deposito Nazionale e al Parco Tecnologico per il periodo oggetto del presente provvedimento;
 - b) in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, previa informativa all'Autorità, la procedura per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche;
5. di richiedere a Sogin di fornire all'Autorità, entro 15 giorni lavorativi dalla notifica del presente provvedimento, in via preliminare:

- a) le Relazioni del Collegio sindacale ai bilanci di esercizio di Sogin, dal 2010 al 2019, con evidenza delle parti riferite ai costi sostenuti da Sogin per il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico;
 - b) le Relazioni della Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei Conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Sogin, per gli anni nei quali tali Relazioni includono considerazioni relative ai costi sostenuti da Sogin per il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico;
6. di prevedere che, ove ritenuto necessario per finalità istruttorie, il responsabile del procedimento, individuato nel Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, possa richiedere a Sogin, d'intesa con il direttore della Direzione *Accountability e Enforcement* e con la collaborazione del Nucleo speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ulteriori dati e informazioni utili al procedimento, avvertendo la stessa Sogin delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazione mendace;
 7. di prevedere la conclusione dell'istruttoria entro il 31 ottobre 2021, salvo necessità di ulteriori approfondimenti emersi nel corso della medesima istruttoria;
 8. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, approvato con la deliberazione 594/2020/A;
 9. di notificare il presente provvedimento a Sogin;
 10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico e all'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN;
 11. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, per i seguiti di competenza;
 12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini